

In attesa del correttivo al TU sicurezza

Le proposte di Federcoordinatori

di Laura Redaelli

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad un anno dall'applicazione - le proposte del correttivo ed i commenti della Federcoordinatori.

Il Governo ha approvato in via preliminare, il giorno 27 marzo 2009, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo schema di decreto ha, come prevede la legge delega n. 123/2007, un iter complesso prima di venire definitivamente adottato. Deve acquisire il parere della Conferenza Stato Regioni, il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e soprattutto il parere delle Commissioni Lavoro di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Va chiarito che i pareri espressi nel corso dell'iter hanno valore consultivo non vincolante, e che il Governo ha tempo sino al 16 agosto 2009 per deliberare la versione definitiva del decreto legislativo.

È proprio in questo percorso che si inseriscono le proposte di Federcoordinatori-CIFA, Sindacato nazionale dei Tecnici e dei Coordinatori della sicurezza di cantiere, nato nel 2005 con il fine di dare voce ai Coordinatori di cantiere, il cui ruolo è sempre più compreso tra committente e impresa e organi di vigilanza. Nel volgere di pochi anni Federcoordinatori, grazie alla propria specificità e complice l'interesse e l'attenzione posta alle tematiche della sicurezza sul lavoro, ha costruito una rete di rapporti e consensi che, oltre al proliferare delle sedi territoriali, si esplica attraverso la stretta collaborazione con gli altri sindacati tecnici di riferimento quale Federgeometri, Federperiti e quale punto di riferimento per i Consigli Nazionali rispettivamente di Architetti e Geometri, con associazioni di rilevanza nazionale quale NAD associazione italiana demolitori, AIAS, AiFOS e GeoSicur, oltre numerose altre realtà periferiche che afferiscono a vario titolo al mondo delle professioni. In tal mo-

do Federcoordinatori costituisce il punto di riferimento privilegiato degli oltre 175.000 Coordinatori italiani, sia direttamente, sia attraverso la mediazione delle strutture ordinistiche, associative e sindacali che interpretano la voce, spesso eterogenea, dei professionisti.

Alla ricerca di un'identità propria, Federcoordinatori in questi primi anni di vita si è adoperata innanzitutto verso la prevenzione, avviando una serie di progetti, tesi ad implementare la sicurezza in cantiere, che vedano il Coordinatore come protagonista, ed in ambito legislativo, con l'intento di agire a livello di commissioni parlamentari e di ministeri al fine di porre l'attenzione sul ruolo del Coordinatore nell'ambito della sicurezza di cantiere, riconoscendone la centralità ed esaltandone l'autonomia ed il ruolo consulenziale di terzietà.



FEDERCOORDINATORI
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Confederata CIFA - Confederazione Italiana Federazioni Autonome



LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Il Decreto Legislativo 81-08, il Titolo IV proposte di modifica, i compiti del coordinatore in esecuzione e del committente

Con il prezioso contributo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Roma, dell'Associazione GeoSicur, della Federgeometri e della Federperiti, in adesione alle molte richieste pervenute, organizza presso la sala della "Casa dell'Architettura" di Piazza Manfredo Fanti, 47 in ROMA un seminario per il giorno di:

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2009 ORE 9.30 / 13.30

Obiettivo dell'incontro è approfondire le tematiche introdotte dal decreto legislativo 81-08, e dalle proposte di modifica, per la gestione della prevenzione nei cantieri temporanei o mobili, approfondendo nel concreto argomenti quali l'attività del coordinatore in esecuzione.

La partecipazione all'evento è **GRATUITA**, e l'accesso in sala è consentito sino alla capienza, **è obbligatoria la pre-iscrizione** sul sito www.telecert.org/altaformazione nella sezione Calendario degli Incontri - ROMA 2009.07.16, verrà data priorità d'accesso in sala ai pre-iscritti.

PROGRAMMA

- Ore 9.30 Ingresso partecipanti e saluti delle autorità
Ore 10.00 Apertura dei lavori
- Le modifiche e le proposte di modifica al D.Lgs.81-08
 - Analisi e riflessioni sulle modalità operative minime per lo svolgimento dell'attività del CSE
 - I quesiti dei partecipanti
- Ore 13.30 Chiusura dei lavori

RELATORI e AUTORITÀ

Dott.Arch. **Amedeo Schiattarella** Presidente dell'Ordine Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia
Geom. **Marco D'Alesio** Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e Provincia
Geom. **Carlo Papi** Presidente nazionale della GeoSicur Associazione Geometri per la Sicurezza
Avv. **Lorenzo Fantini** Dirigente Div. III e VI Dir. Gen. Tutela condizioni di lavoro - **Ministero del Lavoro**, della salute e politiche sociali
Dott.Arch. **Luca Bartagnon** Vicepresidente nazionale Federcoordinatori con delega ai rapporti politici
Dott. **Fabrizio Lovato** Presidente nazionale Federcoordinatori

Per l'evento è stato richiesto il patrocinio e la collaborazione



Fondatore e Presidente Nazionale è Fabrizio Lovato, a cui rivolgiamo qualche domanda al fine di meglio comprendere le proposte che ha illustrato il 27 maggio u.s. ai Presidenti delle Commissioni XI e XII (Lavoro e Affari Sociali) della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (at- to n. 79).

D - Presidente Lovato, iniziamo dalla proposta più "forte": perché avete richiesto l'abrogazione dell'art. 158 (Sanzioni per i coordinatori). Non crede che così facendo si abbassi il livello di sicurezza nei cantieri?

R - L'istanza è provocatoria, come la richiesta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di sottoscrivere la nostra proposta di modifica all'articolo 1 della Costituzione - L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro ... e sulla sicurezza dei lavoratori - tuttavia dobbiamo partire da qui, dalla prevenzione e dalla sicurezza dei lavoratori, nostro obiettivo in cui noi crediamo fermamente.

Certo, si potrebbe pensare che la modifica richieda aiuti solo alcuni coordinatori "poco professionali", e questo è forse l'unico effetto indesiderato di questa proposta.

Pensiamo al cantiere edile, e pensi alle forze ed alle prassi (chiaramente non scritte) che lo governano.

Da un lato abbiamo il committente che, quando intende effettuare dei lavori, si esprime principalmente su due obiettivi: meno soldi e meno tempo.

Dall'altro lato abbiamo l'imprenditore che, quando viene chiamato ad effettuare dei lavori, si esprime anche lui con due obiettivi, di cui uno non coincidente, ma conflittuale con quelli espressi dal committente: più soldi e meno tempo.

Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri è nel mezzo, schiacciato tra questi due enormi poteri economici.

In più di dieci anni di applicazione, l'articolo di cui chiediamo la soppressione quali effetti positivi ha prodotto? Nessuno, mentre purtroppo il timore delle sanzioni ha generato una serie di risposte opposte a quelle che si era prefissato il legislatore: superficialità dei comportamenti di committenti ed imprenditori, coscienti della "debolezza contrattuale" dei coordinatori, e concentrazione delle risorse su aspetti documentali marginali, anziché su problemi concreti.

Il nostro obiettivo è focalizzare l'attenzione sul committente "il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri": non lo dico io, ma una massima della Cassazione penale, sez. III, la n. 28774 del 2003. Infatti, al momento questo soggetto non sceglie un consulente tecnico, ma un corresponsabile penale, mentre con la nostra proposta di modifica, permanendo per il committente gli obblighi, lo stesso si sentirà più responsabilizzato, e di conseguenza individuerà dei coordinatori capaci, perché per lui un coordinatore capace equivarrà a meno responsabilità sulle scelte e meno problemi sulla certezza dei controlli e verifiche in itinere a carico delle imprese. Inoltre, il coordinatore assumerà un nuovo ruolo interlocutorio con tutte le

parti, anche con gli organi di vigilanza, che coinvolgerà con maggior frequenza, spezzando così quella catena di "corresponsabilità percepita" che lo lega alla sorte dell'imprenditore e dello stesso committente.

A completamente di quanto appena detto, la informo che abbiamo richiesto anche l'abrogazione del "proposto" art. 157 *bis* (Sanzioni per il progettista dell'opera), argomentando che si tratta di una sanzione assolutamente inutile per un soggetto che è solo marginalmente citato nel decreto.

D - Tra le vostre proposte spicca la richiesta del rappresentante dei lavoratori di cantiere. Può chiarirci anche questa proposta, che fatta da voi suona un po' inconsueta.

R - Inconsueta se dimentica che il nostro obiettivo è sempre e comunque la prevenzione, e quando si parla di prevenzione, non esiste la "fazione" dei tecnici, o quella dei datori di lavoro, o quella dei lavoratori. La nostra proposta, non è generalizzata, ma è mirata ad una certa tipologia di cantieri - per precisione cantieri con la presenza di più imprese, con durata presunta non inferiore a 200 giorni lavorativi o la presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI - e prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cantiere affianchi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in visite semestrali dei luoghi di lavoro, di cui la prima all'inizio delle attività.

D - Molte delle vostre proposte sono concentrate a suggerire delle modifiche all'art. 92 (Obblighi del coordinatore in esecuzione), mentre quasi nessuna si riferisce al coordinatore in progettazione, forse perché è meno importante?

R - Assolutamente no, anzi l'attività del coordinatore in progettazione è fondamentale, ma è già stata oggetto di notevoli modifiche normative e penso al "recente" D.P.R. n. 222/2003 sul contenuto dei piani di sicurezza che poi è stato trasposto quasi integralmente nel D.Lgs. n. 81/2008. Invece, le norme che regolano l'attività del coordinatore in esecuzione hanno estrema necessità di una rivisitazione. Le nostre proposte adeguano unicamente due lettere del comma 1 dell'art. 92, la lettera a) e la lettera e).

L'ultimo capoverso della lettera a) così come da noi indicato recita: "coordina il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro", sostanzialmente diversa dall'attuale testo che prevede la "verifica della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro".

Con questa piccola integrazione, abbiamo riportato l'ultima parte della lett. a) alla sua originaria formulazione, quella contenuta nella direttiva 92/57 CEE all'articolo 6 lettera e), infatti l'attività del CSE deve essere volta al coordinamento delle attività di verifica - attuate dall'impresa - relativamente all'applicazione delle procedure di lavoro. In moltissime occasioni, a causa dell'infelice "trasposizione", al CSE è stata contestata la mancata applicazione delle procedure di lavoro da parte dell'impresa esecutrice.

D - Dalle risposte che mi ha dato traspare una vena critica nei confronti del committente dei lavori: da dove deriva questa posizione verso un soggetto che è pur sempre quello che vi incarica?

R - Effettivamente. Ma non sono polemico nei riguardi del committente in generale, sono polemico nei confronti del soggetto così come è immaginato dal legislatore.

L'ampia nozione di committente, identificato nel "soggetto per conto del quale l'opera è realizzata", spesso comporta la sua individuazione in persone del tutto sprovviste di esperienza e competenza specifica, e quindi, a mio giudizio, incapaci di assolvere ai compiti imposti dalla normativa.

Vediamo nel concreto se riesco ad illustrarle cosa il committente, o il responsabile dei lavori, deve attuare ai sensi dell'articolo 90 comma 1: "il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche, ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro".

La modalità con cui il committente deve conformarsi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto, non è semplice.

Infatti, nella fase di progettazione dell'opera, le scelte tecniche sia nell'esecuzione del progetto, che poi successivamente nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, devono essere "filtrate" attraverso 21 punti, dalla "a" alla "z", dalla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, alla scelta prioritaria delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Principi con cui fare i conti ed ovviamente a cui dare risposta, tuttavia al fine di chiarire meglio il concetto, farò un esempio per tutti.

Se, in qualità di committente, sono impegnato nelle valutazioni relative al rifacimento delle facciate di un fabbricato, intendendo con ciò sia degli interventi d'imbiancatura che il ripristino d'intonaco, le scelte che sarò chiamato ad attuare, e mi riferisco ad un solo punto di quelli esposti all'interno dell'art. 15, è prevedere che l'intervento debba essere svolto con l'ausilio di ponti di facciata (misura di protezione collettiva), anziché, anche se ciò costa meno, far utilizzare ad ogni singolo lavoratore un sistema di accesso e posizionamento mediante funi (mezzo di protezione individuale).

Non voglio con questo semplificare il problema legato alle competenze del committente, ma l'analisi delle conoscenze necessarie all'assolvimento dei compiti previsti in capo a questo soggetto è semplice, in quanto il committente alla fine di una sincera auto-analisi deve poter rispondere alle domande: sono in grado di svolgere questo compito? Ed in caso di risposta positiva, ho il tempo necessario da dedicare a questa attività?

La risposta può essere esclusivamente sì o no. I "forse", in una materia così complessa, non sono concessi.

Sono volutamente lapidario, in quanto la richiesta del-

la norma non è semplicemente una "lettura", o nel migliore dei casi la "comprensione" dei principi previsti dall'art. 15 del decreto, ma è scegliere attraverso quei principi, scelte che, in alcuni casi, visto l'obiettivo sociale della questione, possono essere anche a discapito dell'interesse economico del committente stesso.

Sono sicuro che di analogo avviso sia anche il legislatore, infatti, la nostra proposta - ma così già nella proposta del correttivo - prevede che il responsabile dei lavori sia un soggetto, di adeguata professionalità, che deve essere in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV.

D - Cambiando argomento, come valuta la proposta contenuta nel correttivo che prevede la cancellazione dell'attuale comma 11 dell'art. 90 e l'inserimento del comma 5 bis che recita: "La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) è redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori"?

R - Molto positiva, pensi che durante le attività di consultazione per la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008, siamo stati gli unici a segnalare l'incongruenza del comma 11, che nella sua attuale conformazione prevede che per tutti i lavori edili in cui sono presenti più imprese - praticamente tutti - sia nominato un coordinatore in esecuzione con l'obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento in corso d'opera, ciò è improponibile. Di diversa natura l'attuale proposta che condividiamo appieno, ma con un correttivo, la cancellazione della frase: "In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3". Quanto indicato è in contrasto con l'intera proposta posta in essere con l'introduzione del comma 5 bis, la cui modifica è diretta ad impedire che sia necessario che il coordinatore per la progettazione, il quale deve comunque essere nominato in presenza di più imprese (in adempimento alla specifica richiesta del dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - sentenza del 25 luglio 2008), debba redigere un piano di sicurezza e coordinamento anche in caso di lavori di modesta entità. Il testo prevede la disapplicazione integrale del comma 3 che recita: "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione", comma che istituisce la designazione del coordinatore in progettazione.

Per chiarire meglio il concetto faccio un esempio:

Punto primo - il committente o il responsabile dei lavori, prevista la presenza di più imprese - affida l'incarico al coordinatore per la progettazione.

Punto secondo - il committente, pianificate le lavorazioni e prevista la durata, valutato che l'entità presunta dei lavori è inferiore a 200 uomini-giorno e che non

comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, esime il coordinatore per la progettazione dalla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ma non dalla predisposizione del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b).

L'assurdo è che se il testo del comma 5 *bis* non viene modificato il coordinatore per la progettazione, per interventi la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, non applicando il comma 3 non dovrebbe essere designato, tornando così al punto di partenza.

D - Per concludere, una corposa parte della vostra proposta riguarda le demolizioni, può dirci qualcosa in proposito?

R - Il secondo blocco di emendamenti è stato realizzato congiuntamente da una commissione tecnica Federcoordinatori - NAD (Associazione Nazionale Demolitori Italiani), e riguarda specificatamente il tema delle demolizioni, che risulta lacunoso in alcuni passaggi del D.Lgs. n. 81/2008 che ha recepito i contenuti della norma di origine, il D.P.R. n. 164/1956, che risulta ormai datata e non considera, per ovvi motivi, le innovazioni tecnologiche che nel frattempo sono state introdotte, soprattutto nel settore delle demolizioni. Con la serie di piccolissimi correttivi proposti si riuscirebbe ad adeguare la norma a ciò che avviene e che è possibile realizzare ad oggi, in tutta sicurezza, nelle attività di demolizione. Faccio due esempi: nella proposta di modifica dell'art. 151, ordine delle demolizioni, proponiamo la sostituzione del termine "programma" con il termine "progetto", ed in questo modo il testo risulta radicalmente cambiato - la successione dei lavori deve risultare da apposito progetto contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza - un progetto è diverso da un semplice programma. Ancora, se analizziamo le nostre proposte di modifica dell'art. 155, demolizioni per rovesciamento, abbiamo proposto il "distacco" della norma da obsoleti riferimenti numerici, vedi strutture di altezza non superiore a 5 metri, per proporre che la demolizione di strutture o di parti di strutture, può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta, solo ed esclusivamente a seguito di apposita valutazione dei rischi.

D - Rilevo che quanto da lei indicato si sposa appieno con la dichiarazione del Ministro Sacconi, che ha assunto l'impegno di un correttivo che non ha carattere innovativo, ma che perfeziona il quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è teso a spostare l'approccio dalle regole agli obiettivi, dal profilo formale, che spesso diventa formalistico, alla sostanza.

Presidente Lovato, quali azioni avete ancora in animo per supportare le vostre proposte?

R - Federcoordinatori ha attivato un canale privilegiato con il Ministero del Lavoro e con le Commissioni Parlamentari competenti alla Camera e al Senato, ritenendo maturi i tempi per proporre nel testo di modifica del D.Lgs. n. 81/2008, la cancellazione delle sanzioni per il Coordinatore, riportando questa figura alla propria reale dimensione che è quella di consulente senza poteri autonomi, disgiunti da Committente e Impresa, tali quindi da poter essere oggetto di sanzione.

Questa azione ha come obiettivo minimo la derubricazione dei reati per il Coordinatore da penali ad amministrativi, con l'eventuale possibilità di poter ricorrere in via amministrativa contro provvedimenti sanzionatori ritenuti ingiusti o lesivi della dignità professionale.

Come Federcoordinatori intendiamo condurre questa battaglia a fianco degli Ordini e delle Associazioni Professionali e di tutti i soggetti giuridici nell'ambito del mondo delle professioni che vorranno a vario titolo contribuire, come i Sindacati dei professionisti. Vorremmo infatti arrivare alle trattative finali con il Governo rafforzati dal consenso del maggior numero possibile di colleghi.

Per parte nostra abbiamo aperto sul nostro sito www.federcoordinatori.org una sottoscrizione rivolta a tutti i tecnici che si occupano a vario titolo di sicurezza che, informati dai rispettivi Ordini, Collegi e Associazioni, potranno scegliere liberamente se appoggiare o meno la nostra iniziativa.

A risultato ottenuto, e siamo sulla buona strada per poter davvero arrivare ad uno storico risultato in tal senso, la presenteremo in un seminario tecnico che si terrà a Roma il prossimo 16 luglio (ricordo a questo proposito che la "delega" scade il 16 agosto p.v.): l'evento è realizzato con il prezioso contributo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Roma, dell'Associazione GeoSicur, della Federgeometri e della Federperiti.

Parteciperanno quali relatori:

Dott. Arch. Amedeo Schiattarella Presidente dell'Ordine Architetti, P.P.C.

Geom. Marco D'Alesio Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati

Geom. Carlo Papi Presidente nazionale della GeoSicur Associazione Geometri per la Sicurezza

Avv. Lorenzo Fantini Dirigente Div. III e VI Dir. Gen. Tutela condizioni di lavoro - Ministero del Lavoro, della salute e politiche sociali

Dott. Arch. Luca Bertagnon Vicepresidente nazionale Federcoordinatori con delega ai rapporti politici

È stato invitato il Ministro Sacconi (in attesa di conferma)